

CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo presso i locali della Presidenza nella sede della stazione appaltante, l'Istituto Comprensivo "Santa Chiara" di Enna, davanti a me Dott.ssa Calogera Terranova, autorizzato a ricevere gli atti e contratti nell'interesse della stazione appaltante, sono personalmente comparsi:

- la Dott.ssa Maria Concetta Messina nata a Enna, il 21/04/1972, residente a Enna in via Castelvechio n.58, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Amministrazione predetta, codice fiscale 91049500860, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Scolastico,

- il sig. Carollo Giacomo nato a Palermo il 20/11/1982 residente a Palermo in via F. Brunelleschi n. 17 codice fiscale CRLGCM82S20G273G nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa ARES COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via F. Brunelleschi n.17 - 90145 Palermo, P. IVA 06194210826.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io Dott.ssa Calogera Terranova, ufficiale rogante, sono personalmente certo.

Premesso

- che con delibera del Consiglio di Istituto del 28/04/2015, esecutiva a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra di Sant'Onofrio di Enna per una spesa complessiva di € 271.337,00 (euro duecentosettantatremilatrecentotrentasette,00) di cui Euro 262.596,50 per lavori a base d'asta, Euro 8.740,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- che in data 05/12/2016 è stata stipulata convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle Oper Pubbliche per la Sicilia e la Calabria e la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale all'Istruzione -

Dirigente Responsabile Servizio Interventi per l'Edilizia Scolastica di Palermo, per la gestione delle procedure di gara;

- che con apposita determina a contrarre n. 3872 del 07/11/2016 è stato disposto di ricorrere alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, finalizzata all'affidamento dei lavori in oggetto acquisendo il codice identificativo gara (CIG)n. 690829488C;

- che con il suddetto provvedimento l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara negoziata con il criterio del prezzo più basso e di affidare detti lavori con il sistema di realizzazione a misura;

- che in esecuzione della suddetta determina, con nota prot. n. 21165 del 28/10/2016 l'Amministrazione ha diramato l'invito per la presentazione dell'offerta a quaranta operatori economici;

- che per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione;

- che per l'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall'elenco dei prezzi unitari, dal capitolato speciale d'appalto e dal computo metrico estimativo allegati al contratto;

- che, a seguito di apposita procedura negoziata, effettuata ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in data 22/12/2016, si è pervenuti alla proposta di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi all'impresa ARES

COSTRUZIONI s.r.l. con sede legale in via F. Brunelleschi n.17 - 90145 Palermo, P. IVA 06194210826 che ha offerto un ribasso del 21,9532% (ventuno, novantacinque-trentadue) sull'importo a base di gara;

- che il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria ha provveduto ad effettuare, per mezzo del sito istituzionale dell'ANAC, attraverso il

sistema dell'AVCPass, i controlli e le verifiche delle dichiarazioni prodotte dall'aggiudicatario in sede di gara, attestando l'esito positivo sul possesso dei requisiti con apposito verbale di aggiudicazione definitiva redatto in data 15/11/2017;

- che con apposita determina, prot. n. 4334/C24 del 15/11/2017, l'Amministrazione ha provveduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in appalto all'impresa ARES COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via F. Brunelleschi n.17 - 90145 Palermo, P. IVA 06194210826 che ha offerto un ribasso del 21,9532% (ventuno, novantacinque e tre) sull'importo a base di gara e, quindi, per i seguenti importi, oltre iva, così come si evince dagli atti di gara espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016:

Importo dei lavori appaltati al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:€ 204.948,17;

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:€ 8.740,50;

Importo complessivo dell'appalto:€ 213.688,67;

- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del 16/12/17 prot.n.4947/C24, l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia n. PR_PAUTG_Ingresso_0149523_20171219 del 22/01/18 attestante l'insussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa, sig. Carollo Giacomo nato a Palermo il 20/11/1982 residente a Palermo in via F. Brunelleschi n. 17 codice fiscale CRLGCM82S20G273G, di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

- che con la determina prot. n. 1151/IV.5 del 27/02/18 è stata dichiarata l'intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva alla ditta ARES COSTRUZIONI s.r.l.;

- che il legale rappresentante dell'impresa ed il Responsabile del Procedimento hanno dato atto, nel verbale sottoscritto il 01/03/18 con prot. n.1209/IV.5, in virtù di quanto disposto dall'art. 31, comma 4 lettera e) del D. Lgs 50/2016, sulla libera disponibilità dell'area e dell'immobile oggetto del presente contratto nonché del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori appaltati.

Tutto ciò premesso è parte integrante del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Generalità

La Dott.ssa Messina Maria Concetta, per conto dell'Istituto Comprensivo Statale "Santa Chiara" di Enna, nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa ARES COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in via F. Brunelleschi n.17 - 90145 Palermo, P. IVA 06194210826, l'appalto dei lavori per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della palestra di S.Onofrio di Enna dell'importo a base d'asta di €. 271.337,00 (euro duecentosettaunomilatrecentotrentasette,00) di cui Euro 262.596,50 oltre IVA per lavori a base d'asta, Euro 8.740,50 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'impresa affidataria rappresentata dal sig. Carollo Giacomo, nato a Palermo il 20/11/1982 residente a Palermo in via F. Brunelleschi n. 17 codice fiscale CRLGCM82S20G273G, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all'art.21.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sign. Carollo Giacomo nato a Palermo il 20/11/1982 residente a Palermo in via Filippo Brunelleschi n. 17

Art. 2. Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dell'appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro 204.948,17 (Euro duecentoquattromilanovecentoquarantotto, diciassette), da assoggettarsi ad IVA. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad € 8.740,50 (Euro ottomilasettecentoquarantasette, cinquanta) anch'essi da assoggettare a IVA.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 è prevista, dietro esplicita richiesta dell'Impresa affidataria, l'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. La liquidazione dell'anticipazione è subordinata:

- **alla effettiva erogazione di dette somme, da parte dell'Autorità di gestione, alla**

Stazione Appaltante presso la propria Tesoreria;

- alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili,

secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Al fine dell'erogazione di tale anticipazione, l'impresa si impegna a comunicare i dati relativi alla garanzia fideiussoria all'atto della richiesta di detta anticipazione.

Art. 3. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'affidatario darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro 5giorni (diconsi CINQUE) dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (diconsi giorni CENTOVENTI) naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell'art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o totalmente) qualora ricorrano le circostanze di cui dell'art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della misura di Euro 213.688 (euro duecentotrediciseicentottantotto)per ogni giorno di ritardo, pari allo uno per mille dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 6. Premio di accelerazione

Non è previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è stata corredata da una cauzione pari al due/uno per cento dell'importo dei

lavori a base d'asta. La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Detta polizza è stata stipulata mediante:

- fidejussione assicurativa della società ITALIANA ASSICURAZIONI - n. 2018/13/6386482 rilasciata da H88 Ag. Palermo "Gallo" in data 08/01/2018, per un importo posto a garanzia di Euro 35.258,63.

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato

svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi durante l'esecuzione dei lavori

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della società Italiana Assicurazioni Direzione H88 Agenzia di Palermo "Gallo" con n. 2018/25/6093361 in data 09/01/2018 per l'importo (indicato nel bando di gara) di euro 500.000,00 (Cinquecentomila/zero), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

La eventuale contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono

vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza e l'incidenza della manodopera sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 10. Pagamenti in acconto

L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 48.500,00 (euro quarantottomilacinquecento/zerozero); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento che non sono soggetti a ribasso d'asta.

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verrà detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, l'importo dell'anticipazione di cui all'art. 2.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in

giorni trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione del DURC regolare).

La liquidazione dei vari stati di avanzamento sarà subordinata all'effettivo incameramento, e alla piena disponibilità contabile, delle somme necessarie a garantire la capienza dei suddetti stati di avanzamento a seguito della erogazione delle somme da parte della Autorità di Gestione alla Stazione Appaltante.

Art. 11. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. A valere sull'importo di saldo verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione. Il pagamento della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'effettivo incameramento, e alla piena disponibilità contabile, delle somme necessarie a garantire la capienza del suddetto saldo a seguito della erogazione delle somme da parte della Autorità di Gestione alla Stazione Appaltante.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti



all'appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Art. 12. Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governodella provincia di Enna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Art. 13. Modalità e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà avvenire entro e non oltre il trenta giugno 2018 con l'emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto dall'art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14. Cessione del contratto - Subappalto



Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. E' ammesso il subappalto entro il limite del 30% delle lavorazioni previo specifica approvazione della Stazione appaltante

Si da atto che ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. 69/2013 convertito nella legge n. 98/2013, ai finidel pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC incorso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

N.B. Ove ricorra è necessario conformarsi a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 nonché dall'art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (DPR 207/2010).

Art. 15. Sospensione e ripresa lavori

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del DPR207/2010.

Art. 16. Varianti

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal relativo regolamento di attuazione DPR207/2010.


In tal caso, le parti prendono atto di quanto disposto in materia dell'art. 37 del D.L. 26/06/2014 n. 90, convertito con legge n.114/2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti e ai termini previsti.

Le parti sin ad ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni e linee guida adottate dall'ANAC a riguardo.

Art. 17. Revisione prezzi

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 in materia di adeguamento prezzi.

Art. 18. Cessione del credito



Ai sensi dell'art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

Art. 19. Pagamento delle maggiori imposte



Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 20. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contenuto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco prezzi;



- disegni.

Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. D.Lgs. 56/2017 fanno parte integrante del presente contratto e devono in esso essere richiamati i seguenti allegati:

Allegato A – Elenco dei prezzi unitari;

Allegato B – Capitolato speciale d'appalto;

Allegato C – Computo metrico estimativo

A corredo del suddetto contratto inoltre sono acquisiti i seguenti documenti:

- elaborati grafici e progettuali esecutivi;

- piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- cronoprogramma dei lavori;

- analisi dei prezzi;

- relazioni tecniche;

- le polizze di garanzia.

Tutti i suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni a carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa.

Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE n°1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla circolare del MIUR n° AOODGAI/1234 del 29/01/2013 emanata in applicazione dello stesso.

Art. 22. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 23. Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. È esclusa la competenza arbitrale.


Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è quello di Enna.

Art. 24. Risoluzione e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016.

Art. 25. Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni antimafia

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla



predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa affidataria si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:


- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

L'impresa affidataria, secondo le modalità definite dal combinato disposto dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 20 novembre 2008 e dell'art.3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e loro ss.mm. e ii. Si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle disposizioni di legge vigenti.

L'impresa si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena assoluta di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,



l'impresa prende atto dei seguenti codici:

- codice identificativo gara (CIG) 690829488C;

- codice unico progetto (CUP) C-1-F78G1000130007 C-2-F78G1000126007

C-3-F78G1000127007 C-4-F78G1000128007 C-5-F78G1000129007

L'esecutore dei lavori si impegna ad accendere e/o utilizzare apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale faraffluire, in via esclusiva, le erogazioni del Committente relative al presente appalto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse/o non strettamente connesse allo stesso.

Art. 26. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso la propria sede legale in via F. Brunelleschi n. 17 in Palermo.

Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a ARES Costruzioni S.r.l. mediante bonifico presso C/C identificato da codice IBAN IT02E0306904630100000006699 tenuto presso Intesa San Paolo SPA agenzia di via Mariano Stabile n.152 – Palermo.

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato adarne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

Art. 27. Trattamento dei dati personali

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs



196/2003 esposta per esteso presso la sede dellastazione appaltante.

Art. 28. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero 19 fogli resi legali, comprendenti n. 18 facciate intere e 08 righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali - dichiarandolo conforme alla loro volontà - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa

ARRE COSTRUZIONI S.P.A.
Legale Rappresentante

L'ufficiale rogante

Terranova

Il dirigente

[Firma]

Ricevuta del: 14/03/2018 ora: 13:52:15

Utc: 1521031932980724

Utc_string: 2018-03-14T13:52:12.980724+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 14/03/2018

Ora invio: 13:52:13

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 113175074

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: MSSMCN72D61C342Y

Ufficio delle entrate competente:

TXQ - Ufficio Territoriale di ENNA

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 245,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 91049500860

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 1/2018 (del codice fiscale: MSSMCN72D61C342Y)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 775 del 14/03/2018

TXQ Ufficio Territoriale di ENNA - Entrate

Tributo		Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	45,00 Euro	
9802 IMPOSTA DI BOLLO	200,00 Euro	